

*JAS*  
 M. DA  
 N. 37  
 Reg. Circolari  
 24 LUG 2009  
 2009

Roma 23/07/2009  
 Protocollo P 16322/2009



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

Sottofascicoli		Fascicolo	
Funzione	Macroattività	Attività	
UOR	CC	RUO	
N.			
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI 09200900705			

Al sig. Ministro della Giustizia  
ROMA

Al sig. Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mo sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 24 LUG 2009  
*Lucina Serra Sost.*  
 Il Procuratore Generale  
 IL PROCURATORE GENERALE  
 LUCINA SERRA SOST.

09200900705			
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI			
N. 4126/c		24 LUG 2009	
UOR	CC	RUO	
AA 88		SABA	
Funzione	Macroattività	Attività	
Fascicolo		Sottofascicoli	

**OGGETTO:** Pratica num. 243/VV/2009. Nota del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativamente all'accordo raggiunto per l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:



*JOA*  
M. PIA Consiglio prende atto della conclusione dei lavori presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, comunicata il 25 maggio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

L'accordo tra i soggetti interessati - emittenti televisive e loro associazioni rappresentative nonché Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa - è stato raggiunto dopo diciotto mesi di lavoro intorno ad un "tavolo tecnico" istituito dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 32/08 del 20 febbraio 2008, integrato con cinque esperti e studiosi della materia quali i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Riccardo CHIEPPA e Cesare RUPERTO, il prof. Giuseppe DE VERGOTTINI, ordinario di diritto pubblico comparato, il prof. Mario MORCELLINI, preside della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni Università di Roma "La Sapienza", ed il cons. Bernardo PETRALIA, in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura.

In base all'accordo, nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso i soggetti interessati si impegnano ad osservare le seguenti regole:

"a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grandi rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore un'adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rilevare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

L'accordo è stato sottoscritto dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa, dalla RAI, da Mediaset, da Telecom Italia Media S.p.a. e dalle Associazioni rappresentative delle emittenti televisive Aeranti Corallo e FRT."

Il Consiglio, preso atto dell'accordo, esprime viva soddisfazione per il raggiungimento di un'intesa che rappresenta un'innovazione sul piano contenutistico e strumentale nell'ambito di una materia particolarmente delicata e attuale qual è quella della diffusione mediatica di vicende giudiziarie, e dispone che ne sia data comunicazione al Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai Presidenti e ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e al Procuratore Nazionale Antimafia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*